SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 881)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

Disciplina del mercato dell'arte moderna

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività del mercato d'arte moderna risulta oggi l'unica forma di commercio non regolamentato.

Eppure tale attività, con molte caratteristiche consimili a quelle delle professioni intellettuali, risponde sempre più ad una sentita esigenza del pubblico, il quale al mercante d'arte moderna chiede di essere indirizzato ed anche educato in scelte — talvolta problematiche — che, oltre ad appagare istanze spirituali e culturali, spesso costituiscono investimenti patrimoniali di notevole consistenza.

In Italia tutti espongono e commerciano quadri ed oggetti d'arte (alberghi, ristoranti, negozi di abbigliamento, banche, aziende turismo, enti culturali, circoli privati, teatri, eccetera), senza permessi o licenze.

Lo scoglio della licenza comunale viene aggirato con il cosiddetto permesso di esposizione concesso a chiunque ne faccia richiesta alle questure; non è un permesso di vendita, anche se poi tutti vendono senza difficoltà alcuna.

A questi canali di vendita che agiscono senza alcun controllo, si aggiungono i clandestini.

Le autentiche gallerie d'arte, pertanto, mentre svolgono intensa opera culturale, vengono sommerse e soffocate dalla pletora di gallerie dirette da incompetenti ed a soli scopi commerciali.

Un tale stato di cose ingenera confusione per cui l'acquirente non solo non viene « orientato » ma è facile preda di abili imbonitori.

Eppure senza un mercato d'arte degno di tal nome non è possibile affermarsi in campo internazionale; non per nulla fra le nazioni della CEE siamo agli ultimi posti come esportatori di opere d'arte moderne. Abbiamo artisti validi e non secondi a nessuno, ma non avendo alle spalle un'efficace organizzazione, essi restano « provinciali ». In conseguenza di ciò, assistiamo al fenomeno di valuta italiana che va all'estero tramite il canale dell'acquisto di opere d'arte moderna da parte di amatori italiani, mentre,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

con una più credibile regolamentazione del nostro mercato, quanto meno la bilancia dei pagamenti, per quanto riguarda il settore, potrebbe godere di un migliore equilibrio.

Nel nostro Paese poi questa attività ha un particolare significato, stante il poderoso afflusso del turismo straniero e le altre tradizioni artistiche che costituiscono un motivo di grande richiamo per il mondo intercontinentale.

Purtroppo fra il pubblico trovano seguito, e talora anche credito, persone che pretendono di esercitare — e non solo in circostanze occasionali — questa attività senza avere preparazione, sensibilità e rettitudine necessarie; per non parlare poi dei falsari e dei loro correi, di cui si occupano spesso clamorosamente la giustizia penale e la stampa internazionale, con evidente pregiudizio per il buon nome del settore e per lo stesso prestigio del nostro Paese.

In due norme programmatiche di preminente importanza, la nostra Costituzione dichiara solennemente che la Repubblica promuove lo « sviluppo della cultura » e tutela altresì « il patrimonio artistico della Nazione » (art. 9); e impegna il legislatore ordinario a determinare « i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali » (art. 41).

Alla luce di tali direttive costituzionali, e in virtù delle accennate considerazioni, si palesa l'opportunità che lo Stato eserciti una azione di controllo e di qualificazione, altamente moralizzatrice, sull'attività dei mercanti d'arte moderna, anche a difesa e tutela degli stessi acquirenti.

In modo più corretto ed efficace si appalesa l'esigenza dell'istituzione di un « albo », il quale consenta di selezionare le persone all'atto della loro iscrizione e di vigilare sulla loro attività, da attuare su base « regionale » mediante una forma di autogoverno, già ampiamente sperimentata con profitto per molte altre categorie professionali ed economiche, senza onere finanziario ed organizzativo per lo Stato, al cui controllo in sede amministrativa e giurisdizionale l'attività stessa e l'albo sarebbero comunque soggetti.

Questi i motivi essenziali, onorevoli senatori, che ci spingono — riprendendo analoga iniziativa della passata legislatura — a presentare il disegno di legge che raccomandiamo al vostro esame e alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti della presente legge, è mercante d'arte moderna chiunque professionalmente vende al pubblico — o espone a fine di commercio — opere di pittura, scultura, grafica di autori contemporanei o, più in generale, oggetti d'arte contemporanea, anche se egli ne è autore, rielaboratore o riproduttore.

Si intendono contemporanei gli autori o viventi oppure deceduti da non più di trenta anni.

Art. 2.

L'esercizio dell'attività di mercante d'arte moderna è soggetto, oltre che alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e della legge 20 novembre 1971, n. 1062, anche alle norme della presente legge.

Art. 3.

Non si può esercitare l'attività di mercante d'arte moderna e assumere la relativa qualifica senza essere iscritto all'albo di cui alla presente legge.

Per l'esercizio dell'attività di mercante di arte moderna da parte di una società, è necessaria l'iscrizione all'albo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti della società medesima.

Le società devono comunicare entro trenta giorni al comitato di cui all'articolo 9 le variazioni relative ai loro legali rappresentanti per i conseguenti provvedimenti.

L'iscrizione all'albo è necessaria anche per l'institore, nonchè per coloro che siano sta-

bilmente preposti dal titolare dell'impresa all'attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

L'esercizio dell'attività di mercante d'arte moderna è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione intellettuale, con l'esercizio di altre attività commerciali o ausiliarie del commercio in nome proprio e in nome altrui, con la qualifica di ministro di ogni culto, con lo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di privati e in generale con l'esercizio di qualunque attività per il cui svolgimento sia prevista l'iscrizione, obbligatoria o facoltativa, ad un albo, ruolo o registro.

Art. 5.

Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ogni capoluogo di regione è istituito l'albo dei mercanti di arte moderna che svolgono la loro attività nel territorio della regione.

L'albo comprende due elenchi:

a) elenco transitorio, al quale debbono iscriversi coloro che intendono iniziare l'attività di mercante d'arte moderna;

b) elenco effettivo, al quale debbono iscriversi coloro che, dopo tre anni di permanenza nell'albo transitorio, intendano continuare a svolgere l'attività di mercante d'arte moderna.

Non è consentito rimanere iscritto nell'elenco transitorio per un periodo superiore ai tre anni continuativi, prorogabili di un ulteriore periodo massimo di due anni per intervenute cause di forza maggiore, quali malattie che non consentano l'esercizio dell'attività, servizio militare e simili.

Chi non consegue l'iscrizione all'elenco effettivo viene cancellato dall'albo.

Art. 6.

Per ottenere l'iscrizione all'elenco transitorio di cui all'articolo precedente, oltre all'assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 4, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; ove l'attività di mercante d'arte moderna venga esercitata da una società, il requisito deve essere posseduto oltre che dai legali rappresentanti anche dai soci illimitatamente responsabili;

b) pieno esercizio dei diritti civili;

c) buona condotta;

d) non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e commercio, ovvero per i reati di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, e di cui agli articoli da 705 a 712 del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) possesso di diploma conseguito presso un liceo artistico, l'Accademia di belle arti, una scuola d'arte (ovvero, per gli stranieri, di un titolo equipollente); o, in mancanza, avere superato l'esame di cui all'articolo seguente;

g) dare prova di solvibilità commerciale mediante garanzie bancarie o assicurative nelle misure e nei modi che verranno determinati nel regolamento di attuazione della presente legge.

L'accertamento dei requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente articolo è effettuato d'ufficio dal comitato di cui all'articolo 9 della presente legge, ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 606 del codice di procedura penale.

Art. 7.

L'esame di idoneità di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente consiste in un colloquio sulle seguenti discipline:

a) storia dell'arte con particolare riferimento all'arte moderna e contemporanea;

b) tecniche pittoriche;

c) tecniche grafiche.

L'esame ha luogo, su domanda dell'interessato, davanti alla commissione esaminatrice nominata per la regione nella quale l'interessato intenda esercitare l'attività.

Ciascuna commissione esaminatrice di cui al comma precedente è nominata per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da un professore di ruolo della Accademia di belle arti o di liceo artistico, che la presiede, da due mercanti d'arte moderna iscritti nel ruolo effettivo, che esercitino l'attività da almeno dieci anni e non abbiano mai subìto sanzioni disciplinari, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, da un critico d'arte e da un artista, designati, questi ultimi due, dal Ministero dei beni culturali.

Le commissioni esaminatrici si riuniscono annualmente in un'unica sessione autunnale, nelle date che verranno fissate con provvedimento ministeriale. Se l'esame ha esito positivo, viene rilasciato un attestato nel quale si dichiara l'idoneità del candidato all'esercizio dell'attività di mercante di arte moderna.

Se l'esito dell'esame è negativo, l'interessato non potrà ripeterlo prima che siano trascorsi due anni dalla precedente prova.

Art. 8.

Il passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo ha luogo su richiesta dell'interessato, purchè non si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, possieda tutti i requisiti di cui alle lettere *a*), *e*), *g*) del precedente articolo 6 e durante

il periodo di permanenza nell'elenco transitorio non abbia subìto per più di due volte la sanzione disciplinare della sospensione complessivamente superiore a sei mesi.

Art. 9.

Presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ogni capoluogo di regione è istituito un comitato che provvede alle iscrizioni all'albo, alla tenuta del medesimo nonchè agli altri compiti previsti dalla presente legge.

Il comitato è composto da sette membri eletti fra gli iscritti all'elenco effettivo del rispettivo albo regionale che esercitino l'attività da almeno dieci anni e nei confronti dei quali non siano mai state irrogate sanzioni disciplinari. L'elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti all'elenco effettivo.

Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Essi eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente.

I componenti del comitato, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica con tutte le loro funzioni fino all'insediamento dei componenti di nuova nomina.

Art. 10.

In merito alla domanda di iscrizione all'elenco transitorio o a quello effettivo il comitato di cui all'articolo precedente deve provvedere entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, corredata dei documenti attestanti i requisiti prescritti il cui accertamento non venga effettuato d'ufficio. Il relativo provvedimento, opportunamente motivato, deve essere comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data in cui è stato preso.

Su richiesta di chiunque vi abbia interesse, o d'ufficio, il comitato provvede alla cancellazione dall'albo di coloro che non siano più in possesso dei requisiti richiesti per farne parte, ovvero vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4 o, infine, cessino di esercitare

definitivamente l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il comitato provvede inoltre ogni triennio alla revisione generale dell'albo.

Il provvedimento di cancellazione è adottato sentito l'iscritto nei cui confronti viene emesso.

Il mercante d'arte moderna cancellato dall'albo può richiedere nuovamente l'iscrizione quando è in grado di dimostrare la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Il mercante d'arte moderna che, iscritto ad un elenco effettivo, intenda esercitare la sua attività in altra regione deve presentare istanza, corredata dei documenti di rito, al comitato competente il quale, previo accertamento d'ufficio dei requisiti di cui all'articolo 6, lettere *d*) ed *e*), provvede nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il trasferimento non è ammesso per il mercante d'arte moderna che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio dell'attività.

Art. 11.

In caso di morte del mercante d'arte moderna regolarmente iscritto all'elenco transitorio o a quello effettivo dell'albo, la sua attività può essere continuata provvisoriamente dal coniuge, o dalla convivente *more uxorio* o dal convivente, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori, per la durata di anni due.

A questo fine le persone indicate nel comma precedente devono proporre domanda al comitato di cui all'articolo 9 il quale provvede alla loro iscrizione in un elenco speciale nei termini di cui al primo comma dell'articolo precedente, a condizione che essi abbiano i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 12.

Il comitato di cui all'articolo 9 è competente a sottoporre a procedimento disciplinare quei mercanti d'arte moderna che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro attività e comunque di fatti tali da provocare il discredito della categoria.

Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo la gravità dei casi, e sentito l'interessato, sono:

1) la censura;

2) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi;

3) la radiazione.

La sospensione deve essere pronunciata:

a) in caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore ad un anno;

b) in caso di morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi previsti dall'articolo 15, lettera *c*), della presente legge;

c) per una mancanza che possa dar luogo a censura da parte di chi è recidivo.

La radiazione è pronunciata contro il mercante d'arte moderna che nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 abbia, con la sua condotta, gravemene compromesso la reputazione propria e quella della categoria.

La radiazione deve essere pronunciata quando l'iscritto riporti una delle condanne penali di cui alla lettera *d*) dell'articolo 6.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Art. 13.

Il mercante d'arte moderna radiato dall'albo può esservi riammesso, ove possieda tutti i requisiti prescritti, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivi da condanna penale, ove sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 10.

Art. 14.

Contro tutti i provvedimenti del comitato di cui all'articolo 9 ogni interessato può proporre, nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ricorso contro la cancellazione e contro i provvedimenti disciplinari ha effetto sospensivo.

Le decisioni del Ministro devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Il comitato di cui all'articolo 9 della presente legge esercita anche le seguenti funzioni:

a) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano in dipendenza dell'esercizio dell'attività, tra gli iscritti all'albo e tra questi ultimi e i loro clienti, e dà pareri in materia di compensi per prestazioni peritali e di consulenza effettuate dagli iscritti all'albo;

b) formula delle proposte ed emette dei pareri in materia di esposizioni, analoghe iniziative culturali, mostre-mercato e simili, aventi per oggetto opere d'arte moderna;

c) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari, l'ammontare del contributo annuo che ogni iscritto deve versare per coprire le spese occorrenti per la tenuta dell'albo e le altre attività svolte dal comitato medesimo.

Art. 16.

I mercanti d'arte moderna devono svolgere la loro attività con dignità, decoro, lealtà, diligenza.

Art. 17.

Chiunque eserciti una delle attività indicate nell'articolo 1 della presente legge senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3 è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

In caso di omissione della comunicazione prescritta dall'articolo 3, terzo comma, della presente legge, i legali rappresentanti di nuova nomina ed i soci illimitatamente responsabili delle società esercenti l'attività di mercante d'arte moderna sono puniti, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nell'elenco effettivo, in seguito a domanda, tutte le persone fisiche e i legali rappresentanti delle società, gli institori ed i preposti delle imprese che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esercitino l'attività di cui all'articolo 1, non si trovino in condizioni di incompatibilità e comprovino con i documenti di rito il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*) dell'articolo 6 della presente legge, salvo l'accertamento d'ufficio per i requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del medesimo articolo 6.

Art. 19.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà un regolamento di attuazione, sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative.